



## **Decisione nel caso 576/2019/LM in merito alla mancata risposta, da parte del Parlamento europeo, a un'istanza di riesame della decisione di non ammettere il denunciante alla fase successiva di un concorso per insufficiente esperienza in funzioni direttive**

Decisione

**Caso 576/2019/LM - Aperto(a) il 09/04/2019 - Decisione del 29/07/2019 - Istituzione coinvolta** Parlamento europeo ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) |

1. Nel marzo 2018, il denunciante ha presentato una candidatura per due concorsi organizzati dal Parlamento europeo per l'assunzione di Direttori [1] . Nel dicembre 2018, il Parlamento ha rigettato le candidature del denunciante perché ha ritenuto che il denunciante non avesse sufficiente esperienza in funzioni direttive. Il 14 gennaio 2019 il denunciante ha richiesto al Parlamento di riesaminare la decisione di rigetto delle sue candidature. Non avendo ricevuto risposta alla richiesta di riesame del marzo 2019, il denunciante si è rivolto alla Mediatrice.
2. Nel corso dell'indagine, il Parlamento europeo ha informato la Mediatrice che stava trattando la richiesta di riesame del ricorrente come un reclamo di cui all'articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari [2] . Ai sensi di tale disposizione, qualsiasi persona cui si applica lo Statuto dei funzionari può presentare un reclamo avverso un atto di un'istituzione europea entro tre mesi dalla notifica di tale atto. L'istituzione in questione deve inviare una risposta motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data del reclamo. In questo caso, la data entro cui il Parlamento doveva inviare una risposta era il 14 maggio 2019.
3. Il Parlamento ha inviato una risposta al denunciante il 21 giugno 2019. Poiché il Parlamento ha trasmesso una risposta motivata al denunciante - seppur in ritardo - il problema dell'assenza di risposta alla richiesta di riesame è **risolto** .
4. In futuro, se possibile, la Mediatrice incoraggia il Parlamento a indicare nei bandi di concorso se intende trattare le richieste di riesame secondo l'articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari e indicare i limiti temporali di tale procedura. Poiché lo Statuto è, normalmente, applicabile soltanto a funzionari o agenti delle istituzioni, i candidati esterni potrebbero non essere a conoscenza della procedura di reclamo ivi prevista.



Tina Nilsson

Capo dell' Unità 4 - Indagini

Strasburgo, 29/07/2019

[1] PE/211/S, disponibile al seguente indirizzo

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3AC2018%2F090A%2F03> e

PE/214/S disponibile al

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/090A/05&from=ES>

[2] Sulla base dell'articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, disponibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501>